|  |  |
| --- | --- |
| **PQ 1.7.1g** | **Post-aggiudicazione** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | Il presente PQ descrive le attività che devono essere svolte dalla crescita in giudicato della decisione di aggiudicazione, esclusione o annullamento, al momento in cui il committente conclude il contratto e vi è l’esecuzione della prestazione da parte del deliberatario. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Diagramma** |  |

****

| **Descrizione attività** | **Chi** | **Basi legali** | **Strumenti e riferimenti** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **INIZIO – INPUT: Decisione di aggiudicazione** |  |  |  |
| 1. **Crescita in giudicato delle decisioni**   È dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni, contro le decisioni di aggiudicazione, revoca, interruzione o annullamento della procedura.  Esso decorre dalla ricezione della decisione, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  È legittimato a presentare ricorso chiunque sia toccato dalla decisione impugnata e faccia valere un interesse tutelabile alla sua revoca o modifica. A ricorrere sono dunque legittimati gli offerenti che hanno una possibilità realistica di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto o che possono partecipare alla procedura d’appalto in caso questa debba essere ripetuta.  Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.  Nota I: In materia di commesse pubbliche non ci sono ferie giudiziarie.  Nota II: La possibilità di **annullamento** della decisione può essere esercitata fino alla crescita in giudicato della decisione. Fino alla conclusione del contratto, si può procedere con la **revoca** della decisione, la quale comporta il ripristino del procedimento concorsuale. |  | artt. 36-42 LCPubb |  |
| 1. **Commessa internazionale?** |  |  |  |
| 1. **Pubblicazione avviso su simap.ch**   Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di:   1. genere di procedura applicata; 2. oggetto ed entità della commessa; 3. nome e indirizzo del committente; 4. data dell’aggiudicazione; 5. nome e indirizzo dell’aggiudicatario; 6. prezzo dell’offerta considerata.   I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all’Organo intercantonale all’indirizzo della Confederazione. |  | art. 7a RLCPubb/CIAP |  |
| 1. **Aggiudicazione con procedura ad invito o incarico diretto?** |  |  |  |
| 1. **Importo superiore a fr. 5'000?**   Nota: attenzione alle commesse ricorrenti per le quali vale il valore complessivo |  |  |  |
| 1. **Lista annuale delle commesse**   Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigonouna decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a fr. 5’000 (IVA esclusa).  La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni:   1. nome del committente; 2. data dell’aggiudicazione; 3. oggetto e entità della commessa; 4. genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio); 5. genere di procedura applicata e base legale dell’incarico diretto o dell’invito; 6. nome dell’aggiudicatario, suo domicilio o sede; 7. importo deliberato.   La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l’ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2. |  | art. 13 RLCPubb/CIAP |  |
| 1. **Archiviazione della documentazione**   Gli atti d’aggiudicazione sono conservati per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura. In particolare, sono da conservare:   1. l’avviso di gara; 2. la documentazione di gara; 3. il verbale d’apertura delle offerte; 4. la corrispondenza sulla procedura d’aggiudicazione; 5. la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni di aggiudicazione e di esclusione; 6. l’offerta considerata (fino alla conclusione della prestazione è opportuno conservare tutte le offerte);   E’ ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica. |  | art. 44a LCPubb;  art. 64 RLCPubb/CIAP |  |
| 1. **Contratto stipulato**   Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a fr. 10'000.- (IVA esclusa).  Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono alla base del bando di gara. Di principio la stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione, soggiacciono al diritto civile. La controfirma sull’offerta ha il valore di sottoscrizione di un contratto; occorre, però, considerare che non sono, in questo modo, definite alcune condizioni esplicitate in un vero e proprio contratto (ad esempio, non sarebbe definito il foro competente in caso di controversie e, quindi, farebbe stato la sede dell’offerente).  Una volta concluso il contratto, in caso di inadempienze, il committente può sciogliere il contratto. In tal caso bisognerà poi avviare una nuova procedura di aggiudicazione. |  | artt. 35 e 43 LCPubb;  art. 58 RLCPubb/CIAP |  |
| 1. **Violazioni gravi della legge?**   Nel caso in cui l’offerente si renda colpevole di gravi violazioni della legge, il committente lo segnala all’Autorità di vigilanza.  Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria (fino a fr. 20'000.-) se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione.  Sono considerate gravi violazioni:   1. rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente; 2. disattendere le procedure richieste dalla legge per l’assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione; 3. disattendere il requisito di sede o domicilio; 4. eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi; 5. disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi; 6. disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall’art 24 cpv. 1 della presente legge; 7. avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione; 8. omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della presente legge.   Sanzioni penali:  È punito con la multa sino a fr. 50’000.– chiunque intenzionalmente:   1. omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione; 2. fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l’aggiudicazione di commesse pubbliche; 3. procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito profitto; 4. viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di conseguire un indebito profitto.   Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato. |  | art. 45a e 45b LCPubb |  |
| 1. **Segnalazione all’autorità di vigilanza**   Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario ha l’obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione. |  | art. 45a e 45b LCPubb |  |
| **FINE – OUTPUT: Contratto stipulato** |  |  |  |